



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.11.2013
COM(2013) 839 final

2013/0413 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e abroga la decisione 2007/659/CE

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La decisione 2007/659/CE del Consiglio del 9 ottobre 2007, adottata sulla base dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 349 del TFUE) e modificata con decisione 896/2011/UE del Consiglio del 19 dicembre 2011, autorizza la Francia ad applicare al rum tradizionale prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, e venduto nella Francia continentale un'accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 50% all'aliquota normale dell'accisa nazionale sull'alcole. L'aliquota ridotta dell'accisa è limitata a un contingente annuale di 120 000 hl di alcole puro. La deroga è scaduta il 31 dicembre 2013.

L'obiettivo della misura è compensare lo svantaggio concorrenziale causato ai produttori dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalle difficili condizioni topografiche e climatiche e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, in particolare la catena di valore canna-zucchero-rum, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo.

Il 12 marzo 2013 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio che proroga la decisione 2007/659/CE del Consiglio, alle stesse condizioni, per altri sette anni, fino al 31 dicembre 2020. La richiesta è stata integrata e modificata il 3 luglio e il 2 agosto 2013. In particolare, le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di estendere il campo di applicazione della decisione del Consiglio alla "cotisation sur les boissons alcooliques" (detta anche "Vignette Sécurité Sociale (VSS)), un contributo sulle bevande alcoliche riscosso dalla Caisse Nationale d'Assurance Maladie per controbilanciare i rischi sanitari associati all'uso eccessivo di questo prodotto, e di modificare retroattivamente, cioè dal 1° gennaio 2012, la decisione 2007/695/CE del Consiglio estendendola alla VSS, per consentire l'applicazione di un'aliquota meno elevata al rum "tradizionale" prodotto nelle quattro regioni ultraperiferiche francesi elencate nella decisione 2007/659/CE del Consiglio.

2. CARATTERISTICHE DEL MERCATO FRANCESE E EUROPEO DEL RUM E DELLA DEROGA

Col tempo le dimensioni del mercato europeo del rum hanno subito diverse variazioni, pur registrando un aumento globale da circa 250 000-300 000 ettolitri di alcole puro (hlpa) alla fine degli anni '80 ai circa 800 000 hlpa attuali (tabella 1).

Sebbene le dimensioni del mercato europeo del rum siano praticamente triplicate dalla fine degli anni '80 a oggi, i volumi di rum proveniente dai DOM venduti sul mercato europeo sono solo raddoppiati dall'inizio degli anni '90 a oggi e l'aumento registrato dalla fine degli anni '80 a oggi è stato solo del 50%. Dalla fine degli anni '80 ad oggi, la quota del rum proveniente dai DOM nell'intero mercato europeo è pertanto diminuita dal 50% circa al 25% circa, per poi stabilizzarsi.

Le fluttuazioni da un anno all'altro sull'intero mercato europeo sono state di $\pm 150\ 000$ hlpa o di $\pm 20\%$ del mercato annuo, ad esempio nei periodi 2002-2004 e 2007-2010. Queste variazioni si sono ripercosse sui volumi delle vendite di rum proveniente dai paesi terzi e dai DOM. I principali paesi di origine del rum importato nel 2011 da paesi terzi erano Cuba, il Venezuela, il Brasile, gli Stati Uniti e il Messico. Il rum prodotto nei DOM è stato esportato principalmente nella Francia continentale (71%) e in altri paesi dell'UE (27%), in particolare Spagna e Germania.

Tabella 1
Andamento del mercato europeo del rum
 (ettolitri di alcole puro)

Anno	Totale	Rum dei paesi terzi	Rum dei DOM	Quota dei DOM (%)
1986	313 459	152 252	161 207	51%
1987	300 152	158 117	142 035	47%
1988	252 877	130 976	121 901	48%
1989	293 462	161 485	131 977	45%
1990	368 913	227 975	140 938	38%
1991	336 252	221 861	114 391	34%
1992	332 145	223 522	108 623	33%
1993	322 743	231 059	91 684	28%
1994	357 936	253 215	104 721	29%
1995	284 178	184 835	99 343	35%
1996	359 295	249 239	110 056	31%
1997	453 050	354 858	98 192	22%
1998	500 295	395 031	105 264	21%
1999	567 449	428 790	138 659	24%
2000	645 237	495 625	149 612	23%
2001	695 033	534 316	160 717	23%
2002	734 249	557 458	176 791	24%
2003	880 653	713 535	167 118	19%
2004	727 772	569 278	158 494	22%
2005	726 876	571 317	155 559	21%
2006	791 542	626 157	165 385	21%
2007	785 695	608 449	177 246	23%
2008	851 748	657 725	194 023	23%
2009	720 958	523 172	197 786	27%
2010	838 749	640 923	197 826	24%
2011	809 393	603 911	205 485	25%
2012	764 490	574 562	189 928	25%

Fonte: Eurostat.

Il confronto tra gli sviluppi sul mercato europeo e quelli sul mercato della Francia continentale nell'ultimo decennio, cioè tra il 2000 e il 2010-2012, evidenzia determinate

analogie tra i due mercati ma, al tempo stesso, un andamento molto più dinamico del mercato della Francia continentale (tabella 2).

- Il tasso di crescita annuale è stato in media del 2-3% per l'intero mercato europeo del rum, ma quasi il doppio sul mercato della Francia continentale.
- Tra il 2000 e il 2010 i volumi di rum importati dai paesi terzi sono aumentati di circa 50 000 hpa sull'intero mercato europeo, ma l'aumento sul mercato francese, che rappresenta un quarto dell'intero mercato europeo, è stato di 20 000 hpa.

Tabella 2

Andamento del mercato del rum francese (Francia continentale)
(ettolitri di alcole puro)

	Immissione in consumo “accisa di aliquota ridotta”	Fuori contingente	Proveniente da paesi terzi	Totale
2000	78 300	30 000	1 000	109 300
2001	86 200	26 500		
2002	86 900	37 000		
2003	86 400	26 200		
2004	87 900	30 800		
2005	90 000	35 500	5 500	131 000
2006	90 000	33 500		
2007	96 100	33 500		
2008	99 500	33 000		
2009	102 400	32 400		
2010	105 700	40 600	20 000	166 300
2011	108 900	28 500		
2012	109 800	24 975	21 395	156 170

Fonte: calcoli delle autorità francesi.

Secondo le autorità francesi, la quota del rum di origine extra-UE sul mercato della Francia continentale è passata da meno dell'1% nel 2000 al 4,2% nel 2005, al 12% nel 2010 e al 13,7% nel 2012. Nello stesso periodo, la quota di queste importazioni è scesa dal 77% al 75% sull'intero mercato europeo.

La posizione di forza del rum “tradizionale” sul mercato francese è dovuta principalmente al fatto che la Francia applica a questo prodotto un’aliquota d’accisa ridotta fino a un massimo del 50% dell’aliquota normale. Dal 2012, inoltre, la Francia applica anche la riduzione della VSS per compensare le modifiche apportate al metodo di calcolo della “vignette”, che è passato da VSS/ettolitro a VSS/ettolitro di alcole puro penalizzando quindi il rum “tradizionale” forte rispetto al rum proveniente dai paesi terzi. Complessivamente, quindi, la Francia applica attualmente un’imposta di 1 264,20 EUR/hlpa al rum “tradizionale” e di 2 193,00 EUR/hlpa al rum proveniente dai paesi terzi (tabella 3).

Tabella 3

Accisa e VSS sul rum “tradizionale” e sul rum concorrente
- per hlpa -

Aliquota di fine esercizio	Rum proveniente dai DOM			Tutti gli altri rum			Agevolazione per il rum proveniente dai DOM	
	Accisa	VSS ¹	Totale	Accisa	VSS ²	Totale	EUR per hlpa	Riduzione rispetto alla somma delle aliquote
2008	835,00	325,00	1 160,00	1 450,00	325,00	1 775,00	615,00	34,6%
2009	848,00	400,00	1 248,00	1 471,75	400,00	1 871,75	623,75	33,3%
2010	858,38	400,00	1 258,38	1 512,96	400,00	1 912,96	654,58	34,2%
2011	859,24	400,00	1 259,24	1 514,47	400,00	1 914,47	655,23	34,2%
2012 ³	903,00	361,20	1 264,20	1 660,00	533,00	2 193,00	928,80	42,4%
2013	918,80	367,52	1 286,32	1 689,05	542,33	2 231,38	945,06	42,4%

Fonte: calcoli effettuati in proprio

Questa politica ha contribuito a mantenere la quota del rum “tradizionale” nel mercato della Francia continentale all’87%, un livello nettamente superiore alla sua quota del resto del mercato UE (poco più del 10%). Al tempo stesso, tuttavia, questo ha determinato una perdita di entrate per le autorità fiscali francesi. Di fatto, tenendo conto sia della riduzione delle accise e della VSS che della perdita di entrate IVA, si può stimare che la perdita complessiva di entrate sia aumentata da circa 70 milioni di EUR nel 2007 a più di 120 milioni di EUR nel 2012⁴ (tabella 4).

¹ La “vignette” (o “contributo previdenziale”), che prima del 2009 era applicata a un’aliquota di 130 EUR/hl, equivalenti a 325 EUR/hlpa su un prodotto a 40% vol., è passata a 160 EUR/hl (400 EUR/hlpa) nel 2011 e dal 2012 a) è stata applicata per hlpa e b), nel caso del rum proveniente dai DOM, non può superare il 40% dell’aliquota d’accisa.

² Cfr. nota 1.

³ Le aliquote fiscali sono state modificate due volte nel 2012. Fino alla seconda modifica, introdotta a maggio, l’agevolazione per il rum proveniente dai DOM era di 972,02 EUR/hlpa.

⁴ Questa stima, tuttavia, potrebbe rivelarsi lievemente troppo elevata, perché non tiene conto né della possibilità che i commercianti all’ingrosso e al dettaglio non abbiano ripercosso integralmente sui consumatori la riduzione delle accise e della VSS, né di un calo potenziale della domanda conseguente all’applicazione delle aliquote normali delle accise e della VSS rispetto alle aliquote ridotte né del fatto che una sostituzione “uno a uno” del rum “tradizionale” e concorrente determinerebbe una diminuzione del gettito fiscale in quanto il rum concorrente ha un titolo alcolometrico più basso.

Tabella 4

**Perdita di entrate conseguente alla riduzione dell'accisa e della VSS sul rum
"tradizionale"**

	Volume delle vendite di rum dei DOM in Francia nell'ambito del contingente ⁵ (hlpa)	Differenza tra le accise applicate al rum dei DOM e alle altre bevande spiritose ⁶ (EUR/hlpa)	Perdita di accise e entrate VSS dovute alle aliquote ridotte applicate al rum dei DOM (milioni di EUR)	Perdita di entrate IVA (19,6% di accise e VSS) (milioni di EUR)
2007	96,100	615,00	59,1	11,6
2008	99,500	615,00	61,2	12,0
2009	102,400	623,75	63,9	12,5
2010	105,700	654,58	69,2	13,6
2011	108,900	655,23	71,3	14,0
2012	109,800	928,80	102,0	20,0

Fonte: calcoli effettuati in proprio

3. SVANTAGGIO IN TERMINI DI COSTI E PROPORZIONALITÀ DELLA DEROGA

Per quanto riguarda la proporzionalità delle misure volte a compensare i produttori di rum "tradizionale" dei dipartimenti francesi d'oltremare, si devono considerare tre elementi:

- differenza tra i costi di produzione (e di trasporto);
- differenza tra i costi di commercializzazione, dovuta alle accise e alla VSS più elevate applicate alle bottiglie più grandi e al rum con un titolo alcolometrico superiore;
- andamento della quota del rum "tradizionale" sul mercato francese e sull'intero mercato europeo.

Per quanto riguarda l'ultimo elemento, i dati riportati più sopra indicano che la quota di mercato del rum "tradizionale" nella Francia continentale (dove viene sovvenzionato) continua a diminuire, mentre si è apparentemente stabilizzata nel resto del mercato europeo (dove il prodotto non beneficia di sovvenzioni).

3.1 Differenza in termini di costi di produzione

Il parametro più indicato per iniziare a quantificare in termini monetari le ripercussioni negative delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche sui produttori

⁵ Fonte: COM (2011) 577 def. del 22 settembre 2011. Stime per il 2011 - 2013 provenienti dalla stessa fonte (si vedano anche i considerando della decisione 896/2011).

⁶ Differenza tra l'accisa normale sulle bevande spiritose e l'aliquota ridotta applicata al rum dei DOM, compreso il contributo previdenziale (vignette).

di rum dovrebbe essere la differenza in termini di costi di produzione rispetto al rum prodotto in altre regioni del mondo, comprese le spese di trasporto verso l'Europa/la Francia continentale.

Nonostante tutti gli sforzi prodigati per modernizzare la catena di valore canna-zucchero-rum nei dipartimenti francesi ultraperiferici, stando alle informazioni comunicate dalla Francia i costi di produzione del rum commerciabile sono circa il triplo di quelli di altre regioni del mondo. Il rum prodotto nei DOM può essere importato al prezzo di circa 300 EUR/hl di alcole puro (comprese le spese di assicurazione e il nolo), mentre il rum prodotto in altre regioni del mondo può essere importato al prezzo di circa 100 EUR/hl di alcole puro (tabella 5).

Tabella 5
Differenze di costo (al netto delle imposte) tra il rum “tradizionale” e il rum proveniente dai paesi terzi tassato ad aliquota normale (per litro di alcole puro e per bottiglia)

	Rum DOM	Rum DOM	Rum DOM	Rum DOM	Rum DOM	Rum DOM	Rum DOM	Rum provenienti e dai paesi terzi
	70 cl 40 °	70 cl 42 °	70 cl 50 °	1 litro 40 °	1 litro 50 °	1 litro 55 °	1 litro 59 °	70 cl 37,5°
Costo del rum alla rinfusa per litro di alcole puro (comprese le spese di assicurazione e il nolo)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,01
A : Costo del liquido	0,84	0,88	1,05	1,20	1,50	1,65	1,77	0,27
B : Spese di scarico	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
C : Dazi doganali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
D : Spese di imbottigliamento	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40
E : Costi della manodopera dopo lo scarico	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
F : Trasporti interni	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
Somma delle voci da A a F	1,60	1,64	1,80	2,07	2,37	2,52	2,64	1,20
G : Accisa	4,73	4,97	5,91	6,76	8,45	9,29	9,97	4,43
H : Contributo previdenziale « Cotisation sur les boissons alcooliques »	1,52	1,59	1,90	2,17	2,71	2,98	3,20	1,42
IVA	1,54	1,61	1,89	2,16	2,65	2,90	3,10	1,38
Prezzo di vendita (comprensivo di tutte le imposte) al lordo del margine di commercializzazione e distribuzione	9,39	9,81	11,51	13,15	16,18	17,69	18,90	8,43
Numero di bottiglie vendute, in migliaia (banca dati Nielsen 2011)	9029,9	1271,2	2618,0	6716,0	3941,6	3684,2	35,6	8150

3.2 *Differenza in termini di costi di commercializzazione*

Gli effetti di questa differenza di costi sono accentuati dal fatto che di solito in Francia si vende un rum “tradizionale” con un titolo alcolometrico superiore (40°, 42°, 50°, 55° e 59° anziché 37,5°) e in bottiglie più grandi (1 litro anziché 0,7 litri). A sua volta, il titolo alcolometrico superiore comporta una maggiorazione delle accise, della VSS (dal 2012) e dell’IVA per litro di rum venduto. Lo svantaggio in termini di costi (comprese le imposte) può quindi variare da 0,95 a 3,07 EUR per ogni bottiglia di 0,7 litri con un titolo alcolometrico massimo di 50° a 10,47 EUR per ogni bottiglia di 1,0 litri con un titolo alcolometrico massimo di 59° (tabella 5).

Pertanto, lo svantaggio in termini di costi derivante dalla commercializzazione del rum “tradizionale” deriva non solo dai maggiori costi di produzione e di trasporto, ma anche dai “costi di commercializzazione” più elevati (imposte e prelievi interni maggiorati) dovuti al carattere “tradizionale” del rum prodotto nei DOM, che comporta modalità di commercializzazione specifiche (titolo alcolometrico più elevato e bottiglie più grandi).

Di fatto, solo un terzo del rum “tradizionale” è commercializzato in bottiglie simili a quelle dei concorrenti, cioè con una capacità di 0,7 litri e un titolo alcolometrico di 40° (anziché 37,5°). Se ci si basa su questo tipo di bottiglie per calcolare la differenza di costi (al netto delle imposte) rispetto ad altre forniture, si ottiene una differenza di circa 340 EUR per hlpa, pari al 20% circa dell’aliquota d’accisa normale applicata nel 2012. In considerazione delle precedenti argomentazioni sulla proporzionalità, la compensazione di questo “svantaggio in termini di costi” (al netto delle imposte) può ancora essere considerata proporzionata.

Inoltre, pur essendo venduto a prezzi nettamente più bassi di quelli dello stesso tipo di rum importato dai paesi terzi grazie alla riduzione delle accise e della VSS (tabella 6), negli ultimi dieci anni il rum “tradizionale” ha perso una parte del mercato della Francia continentale a vantaggio dei concorrenti. Questo sembra indicare che il rum “tradizionale” rientra in un segmento di mercato in cui l’aumento (relativo) dei prezzi provoca una diminuzione delle quote di mercato, mentre un calo (relativo) dei prezzi non determina un aumento delle quote di mercato.

Tabella 6
Prezzi al dettaglio del rum in Francia
2008-2012, in EUR/bottiglia

	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Rum dei paesi terzi</i>					
Havana club (70 cl, 37,5°)	13,57	14,11	14,42	14,65	15,90
Bacardi (70 cl 37,5°)	13,44	13,89	14,25	14,21	14,92
<i>Rum “tradizionale”</i>					
Saint James (70 cl, 40°)			11,14	11,17	11,32
Négrita (100 cl, 40°)	10,49	10,66	10,54	10,47	10,66
Charrette (100 cl, 49°)		13,89	14,54	14,39	14,48 15,02
Dillon (100 cl, 55°)	14,82	15,65	16,37	16,41	17,00

Fonte: studi di mercato dell’IRI

Inoltre, i margini di commercializzazione e di distribuzione del rum “tradizionale” sono generalmente più bassi nella catena di valore delle vendite all’ingrosso e al dettaglio. Confrontando il prezzo di vendita al dettaglio del rum “tradizionale” con le marche concorrenti (tabella 6) e con il prezzo di costo (al lordo delle imposte e dei margini di commercializzazione e di distribuzione) (tabella 5) e applicando poi una riduzione di un massimo del 50% delle accise e della VSS si osserva che i margini di commercializzazione e di distribuzione per il rum dei paesi terzi superano facilmente l’80%, mentre gli stessi margini per il rum “tradizionale” commercializzato in bottiglie da 1 litro con un titolo alcolometrico elevato superano di poco il 60%.

3.3 *Proporzionalità di una decisione di deroga*

A norma dell’articolo 110 del TFUE, nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Il Consiglio può tuttavia autorizzare, in base all’articolo 349 del TFUE, gli Stati membri con regioni e dipartimenti ultraperiferici a derogare alle disposizioni dell’articolo 110 del TFUE per tener conto della loro situazione socioeconomica strutturale, aggravata da altri fattori che recano grave danno al loro sviluppo. Tali deroghe non devono compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni come quelle in materia di fiscalità basate sull’articolo 113 del TFUE. Queste deroghe, quindi, devono rimanere proporzionate, limitandosi a quando necessario per ovviare alle condizioni generali sfavorevoli che ostacolano lo sviluppo economico di queste regioni ed evitando di falsare in misura eccessiva la concorrenza nel mercato unico. Questo significa che, in linea di massima, qualsiasi deroga all’articolo 110 del TFUE deve limitarsi a compensare, integralmente o in parte, lo svantaggio in termini di costi subito dai produttori di queste regioni.

D’altro canto, negli altri Stati membri non vi sono produttori di rum e la concorrenza con altri prodotti alcolici forti, come il whisky o il cognac, è piuttosto limitata. Di conseguenza, solo una forte differenza di prezzo a favore del rum “tradizionale” convincerebbe i consumatori a preferirlo ai prodotti concorrenti.

La Francia chiede di essere autorizzata a compensare integralmente lo “svantaggio in termini di costi” che deriva sia dai maggiori costi di produzione e di trasporto che dalle accise e dalla VSS più elevate per bottiglia applicate indipendentemente dalle dimensioni della bottiglia, il che significa che il “rum tradizionale” venduto in bottiglie più grandi e con un titolo alcolometrico superiore dovrebbe beneficiare di una riduzione corrispondentemente più elevata delle accise. La richiesta della Francia è giustificata dal fatto che, secondo le autorità nazionali, i consumatori francesi di rum “tradizionale” non sono disposti a pagare di più per il rum venduto in bottiglie più grandi e con un titolo alcolometrico superiore, a cui sarebbero applicate aliquote più elevate di accisa, VSS e IVA. Questo sembra essere confermato dall’analisi di cui sopra.

La Francia ha chiesto quindi l’autorizzazione (concessale dal Consiglio fino alla fine del 2013) di ridurre l’accisa di un massimo del 50% dell’aliquota nazionale normale. La Francia applica attualmente un’aliquota ridotta corrispondente al 55% circa dell’aliquota normale applicata alle altre bevande alcoliche forti commercializzate in Francia.

Inoltre, dal 1° gennaio 2012 la base per il calcolo della VSS in Francia è passata da 160 EUR/hl a 533 EUR/hl di alcole puro. La VSS si aggiunge all’accisa nazionale. Secondo

quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la VSS non è un'accisa. In genere, tuttavia, si applica una VSS massima che corrisponde al 40% dell'accisa. Attualmente l'aliquota normale della VSS corrisponde al 32% circa dell'aliquota normale dell'accisa.

Complessivamente, dal 2012 l'agevolazione fiscale (accisa e VSS) per il rum "tradizionale" è stata fissata al 42% circa della somma dell'accisa normale e dell'aliquota VSS normale.

La decisione 2007/659/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 896/2011/UE del Consiglio, autorizza una riduzione dell'aliquota normale dell'accisa di un massimo del 50% dell'aliquota normale per il rum "tradizionale" entro un contingente di 120 000 hlna, ma non prevede una riduzione della VSS per il rum "tradizionale".

Tuttavia, non essendovi alcun motivo di applicare un trattamento diverso alle accise rispetto ad altri prelievi sulle bevande alcoliche, in particolare la VSS, fintanto che la discriminazione cumulativa a favore del rum "tradizionale" rimane proporzionata, potrebbe essere giustificato riunire le due misure in una sola.

Di fatto, il Consiglio avrebbe potuto autorizzare la Francia ad applicare una VSS ridotta, così come aveva autorizzato l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'accisa, se la Francia avesse notificato questa misura applicata alla VSS da gennaio 2012. Si propone pertanto che il Consiglio autorizzi retroattivamente la riduzione della VSS di un massimo del 50% dell'aliquota normale entro un contingente di 120 000 hlna di rum "tradizionale".

3.4 Conclusione

Per il periodo 2014-2020, si propone pertanto di autorizzare la Francia ad applicare una riduzione dell'aliquota dell'accisa e della VSS di un massimo del 50% delle rispettive aliquote normali, fermo restando che la riduzione cumulativa dell'accisa e della VSS non deve superare il 50% dell'aliquota integrale per l'alcole fissata a norma dell'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.

Si propone inoltre che entro il 31 luglio 2017 la Francia trasmetta una relazione intermedia alla Commissione, per consentirle di valutare se persistano i motivi che hanno giustificato la concessione della deroga fiscale e se l'agevolazione fiscale concessa alla Francia sia tuttora proporzionata e sufficiente per sostenere una catena di valore canna-zucchero-rum competitiva in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione. La relazione deve contenere informazioni anche sui "costi di commercializzazione". Qualora le informazioni fornite dimostrino che la deroga fiscale non è più giustificata, parzialmente o integralmente, o che è meno indicata rispetto a misure alternative per motivi di competitività e in considerazione della dimensione internazionale, potrà essere avviato un processo di eliminazione graduale fino alla fine del periodo.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Riepilogo delle misure proposte

La decisione proposta autorizza la Francia ad applicare, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, un'aliquota ridotta dell'accisa e della "cotisation sur les boissons alcooliques" (VSS) al rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione entro un contingente di 120 000 hlna.

La somma delle aliquote ridotte (di cui all'articolo 1) può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma ogni singola aliquota ridotta non può essere inferiore di oltre il 50% all'aliquota normale nazionale corrispondente sull'alcole.

Per il 2012 e il 2013, la proposta modifica la decisione 2007/659/CE del Consiglio, modificata

dalla decisione 896/2011/UE del Consiglio, per includere retroattivamente, cioè dal 1° gennaio 2012, la VSS nel suo campo di applicazione, consentendo così di applicare un'aliquota inferiore della VSS al rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione. In tale periodo, l'aliquota ridotta di questa VSS può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 50% alla normale aliquota della VSS.

La autorità francesi dovranno trasmettere entro il 31 luglio 2017 una relazione intermedia alla Commissione per consentirle di valutare se persistano i motivi che hanno giustificato la concessione della deroga fiscale e se l'agevolazione fiscale concessa alla Francia sia tuttora proporzionata e sufficiente a compensare la catena di valore canna-zucchero-rum in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione in considerazione della loro situazione socioeconomica strutturale, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalle difficili condizioni topografiche e climatiche e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. La relazione intermedia deve contenere anche informazioni aggiornate sui costi di commercializzazione associati e su tutte le misure adottate per allinearli a quelli del rum concorrente.

Base giuridica

Articolo 349 del TFUE.

Principio di sussidiarietà

Solo il Consiglio è abilitato ad adottare, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare a queste regioni l'applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, considerata l'esistenza degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni. Questo vale anche per la concessione di deroghe all'articolo 110 del TFUE.

La proposta di decisione del Consiglio è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta non va oltre quanto è necessario per compensare le condizioni socioeconomiche sfavorevoli che si riflettono nei costi di produzione e di commercializzazione più elevati del rum tradizionale nella Francia continentale. L'applicazione del regime speciale di imposizione e di prelievo proposto non costituisce dunque un ostacolo alla crescente penetrazione sul mercato francese di rum concorrenti.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi seguenti. Le deroghe concesse a norma dell'articolo 349 del TFUE sono riportate nelle decisioni del Consiglio. Si propone inoltre di modificare un testo giuridico che è esso stesso una decisione del Consiglio, adottata sulla stessa base giuridica (articolo 299, paragrafo 2, dell'allora trattato CE).

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e abroga la decisione 2007/659/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁷,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/659/CE del Consiglio⁸ autorizza la Francia ad applicare al rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e venduto nella Francia continentale un'accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa stabilita dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio⁹ ma non inferiore di oltre il 50% all'aliquota normale dell'accisa nazionale sull'alcole. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'aliquota ridotta dell'accisa è limitata a un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcole puro (hlpa). Tale deroga scade il 31 dicembre 2013.
- (2) Il 12 marzo 2013 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di decisione del Consiglio che proroga la decisione 2007/659/CE alle stesse condizioni, per altri sette anni, fino al 31 dicembre 2020. La richiesta è stata integrata con la presentazione di informazioni supplementari e modificata per quanto riguarda le varie imposte francesi a cui deve applicarsi la decisione, rispettivamente il 3 luglio e il 2 agosto 2013.
- (3) La autorità francesi hanno inoltre comunicato alla Commissione che la legislazione nazionale sulla "cotisation sur les boissons alcooliques" (detta anche "vignette sécurité sociale" o VSS), un contributo prelevato dalla Caisse Nationale d'Assurance Maladie sulle bevande alcoliche vendute in Francia per controbilanciare i rischi sanitari associati all'uso eccessivo di questo prodotto e che si aggiunge all'accisa nazionale, era stata modificata a decorrere dal 1° gennaio 2012. In particolare, la base imponibile

⁷ GU C XXX del XXX, pag. XXX.

⁸ Decisione 2007/659/CE del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che autorizza la Francia ad applicare un'accisa di aliquota ridotta sul rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica o nella Riunione (GU L 270 del 13.10.2007, pag. 12).

⁹ Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

è passata da 160 EUR/hl a 533 EUR/hlpa ed è stata introdotta una limitazione dell'importo della VSS collegata all'accisa applicabile.

- (4) Nell'ambito della loro domanda di proroga della deroga di cui alla decisione 2007/659/CE fino al 31 dicembre 2020, le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di includere la VSS nell'elenco delle imposte per le quali dal 1° gennaio 2012 può essere applicata un'aliquota ridotta al rum "tradizionale" prodotto nelle quattro regioni ultraperiferiche francesi elencate nella decisione 2007/659/CE.
- (5) È quindi più opportuno adottare una nuova decisione relativa a una deroga che copra entrambe le imposte cioè la differenziazione dell'accisa fissata nella direttiva 92/84/CEE e la VSS, anziché prorogare la deroga concessa dalla decisione 2007/659/CE.
- (6) Date le ristrette dimensioni del mercato locale, le distillerie dei dipartimenti d'oltremare possono proseguire le loro attività soltanto se beneficiano di un accesso sufficiente al mercato della Francia continentale, che costituisce lo sbocco essenziale della loro produzione di rum (71% del totale). La difficoltà per il rum "tradizionale" di competere sul mercato dell'Unione è riconducibile a due parametri: costi di produzione maggiori e imposte più elevate per bottiglia, visto che di norma il rum "tradizionale" viene commercializzato con un titolo alcolometrico superiore e in bottiglie più grandi.
- (7) I costi di produzione della catena di valore canna-zucchero-rum nei dipartimenti d'oltremare sono più elevati rispetto ad altre regioni del mondo. Questo vale in particolare per i costi salariali, perché la legislazione sociale francese si applica in Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione. Queste regioni ultraperiferiche devono inoltre rispettare le norme dell'Unione in materia di ambiente e di sicurezza, che comportano notevoli costi e investimenti non direttamente collegati alla produttività, anche se una parte di questi investimenti è finanziata dai Fondi strutturali dell'Unione. Inoltre, le distillerie di queste regioni ultraperiferiche sono più piccole di quelle dei gruppi internazionali e, pertanto, i loro costi di produzione unitari sono più elevati. Secondo le autorità francesi, tutti questi costi diretti di produzione supplementari, comprese le spese di assicurazione e il nolo, corrispondono complessivamente al 12% circa dell'accisa francese normalmente applicabile agli alcolici forti nel 2012.
- (8) Nella Francia continentale il rum "tradizionale" viene generalmente commercializzato in bottiglie più grandi (il 60% del rum è venduto in bottiglie di 1 litro) e con un titolo alcolometrico superiore (da 40° a 59°), mentre il rum concorrente viene generalmente commercializzato in bottiglie di 0,7 litri a 37,5°. A sua volta, il titolo alcolometrico superiore comporta una maggiorazione delle accise, della VSS e dell'IVA per litro di rum venduto. Di conseguenza, i "costi supplementari" cumulativi, cioè i maggiori costi di produzione, il nolo e le imposte più elevate (accisa e IVA) corrispondono al 40-50% dell'accisa francese normalmente applicabile agli alcolici forti nel 2012. Inoltre, la modifica della base per il calcolo della VSS da 160 EUR/hl a 533 EUR/hlpa a decorrere dal 1° gennaio 2012 avrebbe avuto (IVA compresa) un effetto negativo supplementare sul prezzo del rum "tradizionale", che è commercializzato con un titolo alcolometrico superiore, corrispondente al 10% circa dell'aliquota normale dell'accisa. Per compensare questo effetto negativo supplementare, è stata introdotta una riduzione dell'aliquota della VSS a vantaggio del rum "tradizionale" delle quattro regioni ultraperiferiche francesi.

- (9) L'agevolazione fiscale da autorizzare per le accise armonizzate e la VSS deve rimanere proporzionata per evitare di compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, mantenendo una concorrenza non distorta nel mercato interno e tutelando le politiche in materia di aiuti di Stato.
- (10) Si deve inoltre tener conto dei costi supplementari derivanti dalla prassi decennale che consiste nel vendere il rum "tradizionale" con un titolo alcolometrico superiore, il che comporta l'applicazione di imposte più elevate.
- (11) Nel 2012 la Francia ha applicato al rum "tradizionale" un'accisa di 903 EUR/hlpa, che corrisponde al 54,4% dell'aliquota normale. La Francia ha inoltre applicato una VSS di 361,20 EUR/hlpa, che corrisponde al 67,8% dell'aliquota normale della VSS. Complessivamente, queste due riduzioni corrispondono a un'agevolazione fiscale di 928,80 EUR/hlpa, pari al 42,8% rispetto alle aliquote normali aggregate (accisa e VSS).
- (12) La decisione 2007/659/CE autorizza la Francia a ridurre l'accisa nazionale applicabile al rum "tradizionale" di un massimo del 50% dell'accisa nazionale normale sull'alcole. La decisione non comprende l'aliquota ridotta della VSS sul rum "tradizionale", che è stata introdotta solo come misura compensativa dell'onere supplementare che ha comportato per il rum la riforma del sistema VSS dal 1° gennaio 2012.
- (13) Occorre ovviare a questa situazione applicando anche alla VSS i principi applicati quando è stata concessa una deroga all'articolo 110 del trattato per le accise armonizzate. La misura dovrebbe inoltre limitare, a decorrere da gennaio 2014, l'agevolazione fiscale che può essere concessa come percentuale massima delle aliquote normali per hlpa delle accise armonizzate sugli alcolici forti e della VSS.
- (14) È opportuno concedere una nuova deroga per sette anni, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
- (15) La Francia deve presentare una relazione a medio termine per consentire alla Commissione di valutare se persistano i motivi che hanno giustificato la concessione della deroga, se l'agevolazione fiscale concessa alla Francia sia ancora proporzionata e se si possano prendere in considerazione misure alternative a una deroga fiscale che bastino anche a sostenere una catena di valore canna-zucchero-rum competitiva, tenendo conto della loro dimensione internazionale.
- (16) La decisione 2007/659/CE non poteva tener conto delle nuove circostanze successive alla riforma del sistema VSS. Occorre pertanto modificare la decisione integrando l'aliquota ridotta della VSS nella deroga prevista dalla decisione stessa a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- (17) La presente decisione non osta all'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 110 del trattato, la Francia è autorizzata a prorogare l'applicazione, nel suo territorio continentale, al rum "tradizionale" prodotto in Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione di un'accisa di aliquota inferiore all'aliquota integrale sull'alcole stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE e di un'aliquota del prelievo denominato

“cotisation sur les boissons alcooliques” (VSS) inferiore all’aliquota integrale che sarebbe applicabile in conformità del diritto nazionale.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 è limitata al rum quale definito nell’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico pari o superiore a 225 grammi all’ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico volumico acquisito pari o superiore a 40% vol.

Articolo 3

1. Le aliquote ridotte dell’accisa e della VSS di cui all’articolo 1 da applicare al rum di cui all’articolo 2 sono limitate a un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcole puro.
2. Le aliquote ridotte dell’accisa e della VSS di cui all’articolo 1 della presente decisione possono essere inferiori all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiori di oltre il 50% all’aliquota integrale sull’alcole stabilita a norma dell’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE o all’aliquota integrale sull’alcole per la VSS.
3. L’agevolazione fiscale cumulativa autorizzata a norma del paragrafo 2 del presente articolo non supera il 50% dell’aliquota integrale sull’alcole stabilita a norma dell’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.

Articolo 4

Entro e non oltre il 31 luglio 2017 la Francia presenta una relazione per consentire alla Commissione di valutare se persistano i motivi che hanno giustificato la concessione della deroga e se l’agevolazione fiscale concessa dalla Francia rimanga e sia destinata a rimanere proporzionata e sufficiente per sostenere una catena di valore canna-zucchero-rum competitiva in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione.

Articolo 5

La decisione 2007/659/CE è così modificata:

- (1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

In deroga all’articolo 110 del trattato, la Francia è autorizzata a prorogare l’applicazione, nel suo territorio continentale, al rum “tradizionale” prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione di un’accisa di aliquota inferiore all’aliquota integrale sull’alcole stabilita all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE e di un’aliquota del prelievo denominato “cotisation sur les boissons alcooliques” (VSS) inferiore all’aliquota integrale che sarebbe applicabile in conformità del diritto nazionale.”.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.).

(2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. Le aliquote ridotte dell'accisa e della VSS di cui all'articolo 1 da applicare al rum di cui all'articolo 2 sono limitate a un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcole puro.

2. Le aliquote ridotte dell'accisa e della VSS di cui all'articolo 1 della presente decisione possono essere inferiori all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiori di oltre il 50% all'aliquota integrale sull'alcole stabilita a norma dell'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE o all'aliquota integrale sull'alcole per la VSS.”

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

L'articolo 5, tuttavia, si applica dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.

Articolo 7

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*